



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta il Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese, **Fabio Berti**, nella sua qualità di **Vice Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole,

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti il Vice Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva n. 24 del 23.09.2019 con la quale il Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti, viene eletto Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 65465 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Visto l'art. 8 dello Statuto "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 1 del 27 febbraio 2024, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Ricordata la delibera della Giunta Esecutiva n. 5 del 22.02.2022 avente ad oggetto "Piano delle Alienazioni 2024 – 2026. Adozione";

Premesso che l'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 convertito con Legge n. 133 del 6 Agosto 2008, come integrato dall'art. 33, comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella Legge 111/2011 e modificato dall'art. 27 della Legge 214/2011, prevede che:

o per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun ente deve individuare provvedendo alla redazione di un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

o sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

o l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale.

o l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

o contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 (G.U. 7 gennaio 2010, n. 1 – Prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 58 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, fatta salva la proposizione iniziale secondo cui *"l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".....;*

Rilevato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 58, l'elenco degli immobili da dismettere o valorizzare, soggetto a pubblicazione ai sensi di legge, in assenza di precedenti trascrizioni, ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli stessi effetti della trascrizione ex art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

- contro l'iscrizione dei beni nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 13 del 30.06.2021 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione."

Visto l'allegato "A" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale composta da un elenco, che riporta per il triennio 2024 - 2026:



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

- o Fabbricati non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente (nr. 1 fabbricato posto nel Comune di Massa e Cozzile)
- o Terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente (nr. 4 terreni posti nel Comune di Massa e Cozzile);
- o Terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente (nr. 3 terreni posti nel Comune di Pescia);

Valutata, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Ente;

Dato atto:

- che il valore economico complessivo del citato piano ammonta a €. 108.000,00 così suddiviso:
- €. 79.000,00 per i beni (fabbricati e terreni) posti nel Comune di Massa e Cozzile;
- €. 29.000,00 per i beni (terreni) posti nel Comune di Pescia;
- che, gli estratti di mappa per l'individuazione degli immobili soggetti ad alienazione sono giacenti in atti presso l'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- che il valore di vendita dell'immobile e dei terreni situati nel Comune di Massa e Cozzile riportato nell'allegata tabella è stato determinato sulla base di una perizia di stima redatta da un tecnico incaricato. Tale valore potrà subire variazioni in relazione ad una nuova perizia di stima di aggiornamento;
- per quanto riguarda quelli di Pescia, l'importo indicato sarà verificato tramite perizia di stima da parte di professionalità tecniche esterne all'ente, in occasione della predisposizione dei conseguenti adempimenti per l'alienazione;
- in entrambi i casi i valori saranno opportunamente rettificati;
- sarà inoltre accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla positiva conclusione dell'istruttoria volta alla alienazione dei beni inseriti nel piano;

Evidenziato:

- che con il presente Piano s'intende disporre un'accelerazione delle procedure di Valorizzazione del Patrimonio della SdS Valdinievole, con l'obiettivo di finanziare spese di investimento;
- che l'attuazione del Piano riguarda 3 anni (2024 - 2025 - 2026) e, in particolare l'annualità 2024, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e che saranno sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei SdS;

Dato atto che l'art. 42, comma 2, lett. l) T.U.E.L. 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2024 - 2026;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente atto prevedendo l'incasso del ricavato della vendita necessita di parere contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di esprimere il proprio parere positivo sulla proposta del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2024 - 2026" di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i, con una previsione di entrata complessiva nel triennio pari ad €. 108.000,00 riferiti all'anno 2024;
3. di dare atto che i valori indicati potranno subire variazioni, in tutto o in parte, sulla base di una nuova perizia di stima redatta ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'Alienazione del patrimonio immobiliare della SdS Valdinievole come indicato in premessa;
4. di dare atto che lo schema del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni" per il triennio 2024/2026 (All. A) è sottoposto ad aggiornamento annuale in relazione ad altri beni che si rendessero disponibili in quanto non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali;
5. di dare atto che per la determinazione finale dei prezzi a base di vendita e per la definizione delle procedure di alienazione si farà riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa, compreso il regolamento sull'alienazione di beni immobili di proprietà della SdS Valdinievole approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.06.2021;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Fabio Berti**

**IL DIRETTORE**  
**Stefano Lomi**